



Bruxelles, 7 marzo 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO ELETTRONICO E DELLA NEUTRALITÀ DELLA RETE

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione dei portatori di interessi sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, a partire dalla data del recesso le norme unionali in materia di prestazione di servizi della società dell'informazione, in particolare la direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico)⁴ e il regolamento (UE) 2015/2120 sull'Internet aperta⁵, cesseranno di applicarsi nel Regno Unito. Vediamo quali saranno le conseguenze principali.

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono tuttora in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

1. PRINCIPIO DEL PAESE DI ORIGINE (COMMERCIO ELETTRONICO)

Conformemente alla clausola sul mercato interno (nota anche come principio del paese di origine) di cui all'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico, un prestatore di servizi della società dell'informazione⁶ è soggetto alla legislazione dello Stato membro dell'Unione in cui è stabilito e non alle diverse legislazioni degli Stati membri in cui presta i servizi, sebbene la clausola preveda alcune deroghe. La clausola è integrata da una norma che vieta sistemi di autorizzazione preventiva ed altri requisiti simili che si applichino specificamente ai prestatori di tali servizi (articolo 4 della direttiva sul commercio elettronico). La direttiva fissa inoltre alcuni obblighi di base in merito alle informazioni da fornire agli utenti, ai contratti in linea e alle comunicazioni commerciali in linea (articoli da 5 a 11 della direttiva sul commercio elettronico). La responsabilità dei prestatori intermediari è limitata in alcuni casi (sezione 4 del capo II della direttiva sul commercio elettronico).

A partire dalla data del recesso, i prestatori di servizi della società dell'informazione stabiliti nel Regno Unito che prestano tali servizi nell'Unione non potranno più affidarsi al principio del paese di origine e alla suddetta norma che vieta sistemi di autorizzazione preventiva. I requisiti di base in merito alle informazioni di cui alla direttiva cesseranno inoltre di applicarsi a tali prestatori. Di conseguenza le imprese stabilite nel Regno Unito che prestano servizi della società dell'informazione nell'Unione saranno soggette alla giurisdizione dei singoli Stati membri dell'UE-27 (cioè l'Unione europea senza il Regno Unito). Ciascuno degli Stati membri dell'UE-27 avrà la facoltà di assoggettare la prestazione di tali servizi alle proprie norme nazionali compresi, ad esempio, i sistemi di autorizzazione preventiva o le norme sulle informazioni da fornire agli utenti. Le limitazioni alla responsabilità di cui alla direttiva sul commercio elettronico cesseranno inoltre di applicarsi ai prestatori di servizi di intermediazione stabiliti nel Regno Unito.

2. NEUTRALITÀ DELLA RETE

Il regolamento (UE) 2015/2120 sull'Internet aperta prevede norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i relativi diritti degli utenti finali. A partire dalla data del recesso tali norme cesseranno di applicarsi al Regno Unito ma continueranno a disciplinare la fornitura di servizi di accesso a Internet nell'UE-27, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore di servizi della società dell'informazione.

Sul sito Internet della Commissione (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive>) sono reperibili informazioni generali in merito al commercio

⁶ Il servizio della società dell'informazione è definito come "*qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi*" [cfr. articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1)].

Tra i servizi disciplinati dalla direttiva sul commercio elettronico vi sono i servizi di informazione in linea (come i quotidiani in linea), la vendita in linea di prodotti e servizi (libri, servizi finanziari e servizi di viaggio), la pubblicità in linea, i servizi professionali (avvocati, medici, agenti immobiliari), i servizi di intrattenimento e i servizi di intermediazione di base (accesso a Internet e trasmissione e hosting di informazioni). Tali servizi comprendono anche i servizi prestati gratuitamente ai destinatari e finanziati, ad esempio, mediante pubblicità o sponsorizzazione.

elettronico e ai servizi della società dell'informazione. Se necessario, la pagina sarà aggiornata con ulteriori informazioni sul recesso del Regno Unito.

Commissione europea

Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie